



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 1088 del 02/10/2018

II SETTORE - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E PERSONALE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N° 1179 DEL 02/10/2018

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2019-2023.

Relazione del Capo Sezione Programmazione Economica

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.55 del 28/05/2018, con la quale si è provveduto ad approvare lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per gli anni 2019-2023;

Ritenuto di procedere all'attivazione di una procedura di gara per l'affidamento del servizio e delle funzioni in oggetto;

Atteso che per la realizzazione della procedura di affidamento, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti per Legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

Rilevato che,

- l'importo complessivo del servizio, per tutta la durata dell'affidamento, è pari ad € € **90.000,00 (iva esclusa)**; si ritiene procedere all'aggiudicazione mediante ricorso alla procedura aperta in ambito nazionale;
- il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, stabilito ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs.n. 50 del 18 aprile 2016;

Richiamato l'art.37 comma 4, lettera a), del Dlgs 50/2016 che prevede il ricorso per i comuni, quali stazioni appaltanti non capoluoghi di provincia, ad una centrale di committenza o a soggetti aggregato riqualificati;

1. l'adesione alla Centrale Unica di Committenza del Tavoliere quale ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza;

Ritenuto di dover espletare le attività di gara ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e di assegnare alla Centrale Unica di Committenza del Tavoliere, tutti gli adempimenti amministrativi riguardanti l'indizione della procedura di gara, secondo le modalità previste dall'articolo 4 Capo II della sopracitata Convenzione;

Ritenuto di dover approvare i seguenti atti di gara, che si allegano alla presente:

- Schema Bando/Disciplinare di Gara;
- Schema di convenzione;

Dato atto che per l'importo a base di gara non è prevista la pubblicazione su GURI;

Dato atto inoltre che

- ai sensi della convenzione con la CUC del Tavoliere, ai singoli Comuni spetta, tra l'altro, l'approvazione dei capitolati, l'avvio della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione a contrarre prevista dall'art.32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell'ente locale in ordine alla programmazione e alla prenotazione dell'impegno di spesa dell'intervento, delle spese del contributo all'ANAC;
- ai sensi dell'articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., si specifica quanto segue:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2019-2023;
- il contratto verrà stipulato nella forma dell'atto pubblico amministrativo, con le clausole indicate nello schema di convenzione e disciplinare di gara, con quelle derivanti dall'esito della gara e con eventuali ulteriori disposizioni normative ai fini di una compiuta ed organica disciplina del rapporto contrattuale;
- i servizi saranno aggiudicati mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, stabilito ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- in base all'importo posto a base di gara, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di € 30,00, quale quota contributiva a favore dell' ANAC anno 2018,

Vista la nota prot. 37523 del 27/09/2018 con la quale il Dirigente del Settore Finanze ha nominato il Dott. Maurizio Lacalamita Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2017;

Rilevato, altresì:

- che nella delibera di Giunta Comunale n. 137 del 24.07.2018 ad oggetto: *"Approvazione criteri di nomina della Commissione giudicatrice di gara. Indirizzi e direttive"* è stato testualmente stabilito, al punto 1) lettera c) del relativo dispositivo che *"La presidenza della Commissione è attribuita ad un Dirigente diverso dal Dirigente responsabile del Servizio interessato"*;

- che, tuttavia, come si riporta anche nelle premesse della richiamata deliberazione

"- la più recente deliberazione dell'ANAC n. 436 del 27.04.2017, in relazione all'ipotesi di Dirigente Responsabile del Servizio - RUP della procedura ha stabilito che "Al fine di evitare forme di automatica incompatibilità a carico del RUP, l'eventuale situazione di incompatibilità con riferimento alla funzione di commissario di gara e presidente della commissione giudicatrice, deve essere valutata in concreto verificando la capacità di incidere sul processo formativo della volontà tesa alla valutazione delle offerte, potendone condizionare l'esito"; attenuando l'orientamento più restrittivo che ha, invece, affermato l'automatismo dell'incompatibilità del RUP con il ruolo di componente della commissione giudicatrice (ex plurimis: T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 23 maggio 2017, n. 325; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 29 giugno 2017 n. 1074; T.A.R. Lombardia, Brescia sez. II, 4 novembre 2017, n.1306), cui si va contrapponendo un'interpretazione più flessibile in base alla quale l'incompatibilità può sussistere solo quando in relazione al medesimo appalto siano individuati quali commissari di gara soggetti che abbiano svolto incarichi come compiti di progettazione, di verifica della progettazione o di predisposizione della legge di gara e simili, che possano oggettivamente metterne in discussione la garanzia di imparzialità, e non anche incarichi amministrativi o tecnici genericamente riferiti ad altre gare (Consiglio di Stato, sez. V, 23 marzo 2017, n. 1320)";

-che, di recente, il Consiglio di stato (Sez III, 05.02.2018, n. 695) ha puntualizzato, in tal modo rafforzando l'orientamento flessibile cui si accennava, che *"...in ogni caso, ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova della situazione di incompatibilità, ciò che rileva è il dato sostanziale della concreta partecipazione alla redazione degli atti di gara, e ciò anche al di là del profilo formale della sottoscrizione o mancata sottoscrizione degli stessi"*

- che, nelle more di una revisione della richiamata deliberazione di Giunta che tenga in adeguato conto il citato orientamento giurisprudenziale, oltre che le sopra riportate indicazioni dell'Anac, per ragioni di buon andamento dell'azione amministrativa e per effetto delle quali possa eventualmente rivestire il ruolo di Presidente della Commissione di gara, il Dirigente del 2° Settore ha ritenuto opportuno astenersi dall'assunzione della presente determinazione a contrarre, nella quale vengono contestualmente approvati lo schema di bando/Disciplinare di gara, peraltro predisposti dal RUP sopra individuato, mentre lo schema di convenzione è già stato approvato nella delibera di Consiglio Comunale n. 55/2018 richiamata in premessa;

- che, ai sensi del decreto sindacale Prot. Com. n. 32637 del 27.08.2018, nei casi di impedimento temporaneo, cui può comunque ascriversi anche tale fattispecie, il Dirigente del Settore II viene sostituito dal Dirigente del Settore I;

- che, con nota acquisita al Prot. Com. n. 37126 del 26.09.2018, il Dirigente del I Settore dott.ssa A. Rega ha, tuttavia, comunicato di trovarsi in una causa di incompatibilità rispetto alla procedura di gara in oggetto per diretto coinvolgimento del coniuge quale *“dipendente - (quadro direttivo) dell'attuale affidatario del servizio...”*;

Ritenuto, pertanto, doversi assumere la presente determinazione quale Dirigente facente funzioni del 2° Settore, in sostituzione del dott. G. Di Biase e della Dott.ssa A. Rega, dando contestualmente atto che in capo al sottoscritto Segretario generale non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali rispetto ai destinatari del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii;

VISTI

- la **legge 07 agosto 1990, n. 241** *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*
- il **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** *"TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"* la norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265" s.m.i.;
- il **d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207** s.m.i. *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nella parte ancora vigente;*
- la **legge 06.11.2012, n.190** *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- il **D.lgs. 14.03.2013, n.33** *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)*
- il **d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50** *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;

Viste ed applicate le norme del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto la Delibera di Giunta Comunale n. 74 del 23/04/2018 di approvazione del Peg - Piano degli obiettivi e Piano della Performance anno 2018;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 06.04.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020;

Ritenuto di dover provvedere al riguardo

Per quanto esposto si propone la presente determinazione relativa all'adozione

IL DIRIGENTE F.F.

Letta e condivisa la relazione di cui sopra;

Accertata l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dalla legge n. 190/2012;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 06/04/2018 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 23/04/2018 di approvazione del PEG, Piano degli Obiettivi e Piano della Performance 2018-2020;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Ritenuto di dover provvedere al riguardo;

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente riportato:

Procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del DLgs 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, stabilito ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

Avvalersi della Centrale Unica di Committenza del Tavoliere al quale il Comune di Canosa di Puglia ha aderito, quale ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza.

Approvare lo schema di convenzione del servizio di tesoreria comunale e lo schema del bando/disciplinare di gara facenti parte integrante e sostanziale alla presente determinazione.

Di nominare ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.n.50/2016 per la presente procedura di gara il Capo Sezione Programmazione,Bilancio, Rendicontazione il Dott. Lacalamita Maurizio quale Responsabile Unico del Procedimento;

Dare atto che il valore dell’affidamento del servizio è stimato in euro 90.000,00 (iva esclusa);

Di dare atto inoltre che la spesa per il compenso in favore della ditta aggiudicataria è prevista agli appositi capitoli nelle annualità 2018 e seguenti;

Impegnare la spesa di € 30,00 al capitolo 183/1 quale contributo dovuto dalla stazione appaltante per la procedura di gara in oggetto in favore dell'ANAC;

Di precisare che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è l'affidamento del servizio di Tesoreria;
- la durata dell'affidamento è di cinque anni dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla comunicazione di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza;
- il contratto verrà stipulato nella forma dell'atto pubblico amministrativo dal segretario comunale di questo Ente, con le clausole indicate nello schema di convenzione, del disciplinare di gara e con quelle derivanti dall'esito della gara e con eventuali ulteriori disposizioni normative ai fini di una compiuta ed organica disciplina del rapporto contrattuale;
- i servizi saranno aggiudicati mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del DLgs 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, stabilito ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (nel prosieguo anche Codice).

Di Stabilire, stante l'imminente scadenza della gara in corso di invocare la procedura d'urgenza per i termini ridotti di pubblicazione.

Di demandare alla Centrale Unica di Committenza la redazione di tutti gli atti di gara di cui alla presente determinazione e l'indizione ed espletamento della stessa.

Di trasmettere alla predetta Centrale Unica di Committenza i seguenti atti:

1. La presente determinazione a contrarre;
2. Schema di convenzione del servizio comunale per il periodo 2019-2023, approvato con deliberazione consiliare n. 55/2018;
3. lo schema bando/disciplinare di gara;
4. gli atti di gara.

Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

-

- 1 II SETTORE - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E PERSONALE
- 2 SEGRETERIA GENERALE
- 3 SEGRETERIA, ASSISTENZA ORGANI
ISTITUZIONALI, PUBBLICAZIONI ONLINE E
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

IL DIRIGENTE

CASO GIANLUIGI / ArubaPEC S.p.A.